



COMUNE DI PREVALLE

***REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI
SOCIO - ASSISTENZIALI EDUCATIVI E
SCOLASTICI DEL COMUNE DI PREVALLE AI
SENSI DELLA NORMATIVA
SULL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (DPCM 159/2013)***

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

PREMESSA

Il presente Regolamento è lo strumento programmatico in cui vengono definiti finalità e obiettivi che si intendono perseguire, metodologie e strategie di intervento, rimandando a successivi atti della Giunta Comunale la definizione delle tariffe dei diversi servizi, delle quote di compartecipazione al costo dei servizi stessi da parte dell'utenza, della tempistica nella presentazione della domanda per accedere ai diversi benefici.

Il tutto facendo riferimento a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità reddituale del singolo.

Il presente documento fa riferimento al Piano di Zona (Legge n° 328/2000 art. 19) per il sistema integrato di interventi e servizi sociali del Distretto n. 12 di Valle Sabbia e al conseguente Accordo di Programma tra Comuni e Comunità Montana di Valle Sabbia.

La Legge (art. 6) ribadisce che "i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti le politiche sociali svolte a livello locale (...)". Tale funzione non è infatti delegabile ad altri soggetti concorrenti alla realizzazione del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali.

Il tentativo messo in atto è quello di avvicinarsi il più possibile ad un'amministrazione condivisa nella quale gli amministratori si "alleano" con i cittadini attivi, al fine di trovare soluzioni a problemi di interesse generale.

L'approccio scelto include l'intera persona nella sua complessità, basato su un processo che metta in risalto la responsabilità individuale delle persone coinvolte nei servizi verso gli utenti ed i cittadini.

Tale approccio considera essenziali valori la trasparenza, la partecipazione ed il partenariato attraverso partnership strategiche ed il coinvolgimento di tutti gli interlocutori privilegiati (stakeholder), e individua come valore aggiunto la promozione della professionalità ed il sostegno a processi di cambiamento sociale.

La finalità del Regolamento, in sintonia con il nuovo Regolamento I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni socio educative assistenziali, è quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Le prestazioni ed i servizi normati dalla presente disciplina si propongono di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale
- devianza
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art 1 Finalità dei servizi sociali

L'Amministrazione comunale programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
- accompagnare la persona in difficoltà in un percorso condiviso che tenda al raggiungimento dell'autonomia.

Art.2 Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferente ai Comuni dell'Ambito Distrettuale della Val Sabbia:

a) i cittadini residenti nei Comuni del Distretto della Valle Sabbia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni del Distretto della Val Sabbia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Distretto della Val Sabbia allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti di cui alla lettera a) i Comuni del Distretto della Val Sabbia attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art.3 Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato

In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione; le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

I Comuni assicurano inoltre l'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
- b) nuclei familiari con almeno tre figli

5 Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Art.4 Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - ✓ di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ✓ di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - ✓ atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Art. 5 L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni realizzano l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie dei Comuni del Distretto;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso;
- i diritti riconosciuti all'interessato in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato. In caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune richiede la documentazione a corredo della domanda di accesso, limitatamente alle certificazioni e informazioni che non possono essere recuperate direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che successivamente comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 7 Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di: a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;

- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire, per quanto di competenza, la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 8 Istruttoria e valutazione del bisogno

Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 9 Esito del procedimento

In caso di accertamento della situazione di bisogno, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate; c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e della sua famiglia;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione o di contribuzione al costo dei servizi, determinata sulla base dell'I.S.E.E., secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato le motivazioni, i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Art. 10 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva, anche verbale, da parte del responsabile del servizio.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Il servizio sociale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 12 Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

L'ufficio di servizio sociale professionale garantisce la completa informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

In particolare, i Comuni si pongono quali obiettivi, nei limiti delle risorse disponibili, di: contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza

fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate

contribuire, tramite anche il raccordo con l'Ufficio di Piano a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

La Carta dei Servizi è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

Art. 13 Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

Art. 14 La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini, anche grazie alla collaborazione del terzo settore e del volontariato.

I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Art. 15 Modalità di accesso

1. Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.

In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale Comunale.

Art. 16 Attivazione e Monitoraggio

1. Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento distrettuale o comunale richiesto dalla persona.

L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario).

DISCIPLINA ECONOMICA, COMPARTECIPAZIONE E CONTRIBUZIONE ALLA SPESA

Art. 17 Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Come definito dall'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i criteri per la compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociali agevolate sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative del Comune.

Art. 18 Dichiarazione sostitutiva unica

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi, quali i servizi scolastici, extrascolastici e ricreativi – educativi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 19 Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica manifestamente incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 20 Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

A norma dell'art. 10 comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Art. 21 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste per le prestazioni sociali di natura socio – sanitaria e per le prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Sindaco, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

- a) a dichiarare il sussistere della condizione di estraneità;
- b) a dichiarare il non sussistere della condizioni di estraneità
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Servizio Sociale comunale, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro sei mesi dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Sindaco della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Art. 22 ISEE corrente

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

Art. 23 Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 24 Definizione della compartecipazione o della contribuzione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di compartecipazione;
- c) la quota di compartecipazione massima posta a carico del cittadino;
- d) l'eventuale quota minima di compartecipazione;
- e) l'I.S.E.E. iniziale;
- f) l'I.S.E.E. finale;
- g) la struttura della compartecipazione, secondo la modalità della quota personalizzata. La compartecipazione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

La struttura della contribuzione, secondo la modalità della quota personalizzata definisce la quota di contribuzione calcolata secondo la seguente formula:

**quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima)
(ISEE finale — ISEE iniziale)**

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

L'importo della contribuzione a carico del Comune è dato dalla differenza tra il costo del servizio e la quota di contribuzione a carico dell'utente, derivante dall'applicazione della formula sopra indicata.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento della Giunta comunale in seguito a presentazione di relazione da parte del Servizio Sociale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla compartecipazione di cui sopra, una struttura di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
- c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
- d) la struttura della contribuzione, secondo la modalità della quota personalizzata.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

Art. 25 Interventi di sostegno economico

Gli interventi economici che derivano dall'attuazione di questa determinazione debbono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune, che si ispirano da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la marginalità (o emarginazione) sociale e, dall'altro, alla stimolazione e al recupero dell'autonomia del singolo, nonché della corresponsabilizzazione dei famigliari.

Tali interventi, che si collocano nel quadro della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 22 della L. 328/2000, sono rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino in situazione di emergenza.

Il contributo economico rappresenta l'eccezione nell'ambito della politica degli interventi sociali.

Destinatari dei contributi

L'accesso al contributo avviene dopo una valutazione sociale che tiene conto delle seguenti priorità d'intervento:

1. la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale, con priorità a chi non ha ricevuto interventi o servizi nell'anno precedente;
2. la disponibilità di risorse da parte della famiglia, con priorità a chi ha meno risorse;
3. la disponibilità personale di risorse di rete, con priorità a chi ha meno risorse;
4. la situazione familiare, con priorità ai nuclei famigliari con minori o persone non autosufficienti che necessitano di assistenza;
5. il contesto abitativo e sociale, con priorità a chi è privo di un alloggio idoneo;
6. la situazione lavorativa, con priorità a chi non ha un lavoro da più tempo;
7. la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, con priorità a chi ha meno capacità economica;
8. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare, con priorità a chi ha meno capacità;

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

9. la capacità di assumere decisioni, con priorità a chi ha meno capacità;

10. la capacità di aderire al progetto concordato, con priorità a chi dimostra più capacità di adesione.

I contributi concessi sono comunque rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni primari, quali le spese per alimentari, per l'alloggio e per la vita dei minori.

Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.

Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione e approvati annualmente dalla Giunta comunale.

Il progetto personalizzato ed il conseguente contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

Sono in ogni caso esclusi dall'erogazione del contributo:

- i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, fino alla concorrenza del valore, ad eccezione dell'unica casa di abitazione del nucleo familiare;
- i titolari di valori mobiliari fino al totale esaurimento dei medesimi.

Art.26 Modalità di erogazione degli interventi economici e controlli

L'erogazione degli interventi economici è disposta sulla base della documentazione di seguito descritta:

- richiesta di intervento sottoscritta (ove possibile) dal diretto beneficiario della prestazioni, nella quale vengono altresì indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi);
- relazione a cura dell'assistente sociale, in merito alla situazione personale e familiare;
- attestazione ISEE del beneficiario diretto e dei familiari chiamati ad intervenire;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo, del singolo o della coppia;
- documentazione specifica relativa a situazioni di emergenza del richiedente;
- ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il servizio ritenga utile per documentare la situazione.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari.

Stanti le previsioni di bilancio e le richieste dell'utenza, il minimo vitale costituisce il limite di reddito al di sotto del quale il Comune può riconoscere i contributi di sostegno economico e l'ammontare massimo degli stessi.

Il valore ISEE del richiedente deve essere inferiore al minimo vitale, come di seguito definito.

Definizione del minimo vitale: Il criterio adottato è l'assunzione come minimo vitale, per il nucleo composto da 1 componente, della pensione minima INPS (lavoratori dipendenti e autonomi) al 1° gennaio dell'anno economico di riferimento. Per i nuclei superiori ad un componente, si utilizza la scala di equivalenza ISEE.

Il contributo è concesso dalla Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato e nel relativo contratto sociale.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Per importi superiori complessivamente ad € 2.000,00 il contributo è concesso dalla Giunta Comunale, sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato e nel relativo contratto sociale.

Art. 27 Contributo economico per affidamento familiare

Il servizio affidi del Comune è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.

Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
- b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato nei casi di affidamento a tempo pieno e affidamento a tempo parziale;
- c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

Per le famiglie affidatarie è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile così differenziato, salvo diversa contribuzione migliorativa da parte del Comune in sede di approvazione annuale delle tariffe, pari ad € 250,00 per affidamento consensuale o giudiziale familiare per affidamento a tempo pieno e pari ad € 150,00 per affidamento a tempo parziale.

Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato al reddito della famiglia affidataria.

Art. 28 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare diretta (SAD) e indiretta (quali i contributi per la vita indipendente), i contributi per persone disabili gravi di cui alla normativa regionale, i pasti a domicilio ecc.
- b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE) per persone con disabilità, i Centri Diurni Disabili (CDD) ecc.), incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione (pasto e trasporto), rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi, tra i quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Servizi di Formazione all'Autonomia (SFA) e altri interventi e servizi aventi le medesime finalità.

Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Art.29 Servizio di Assistenza Domiciliare (S. A. D.)

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e /o delle persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate anche in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'ASST, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

Quota di compartecipazione o di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della compartecipazione;
- La quota minima
- L'I.S.E.E. iniziale
- L'I.S.E.E. finale
- La quota di compartecipazione massima posta a carico dell'utente;

La quota di compartecipazione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Poiché il Comune di Prevalle ha aderito all'albo fornitori approvato a livello distrettuale, l'ufficio Servizi sociali proporrà agli utenti le ditte accreditate e verrà adottato il criterio della contribuzione personalizzata.

Articolo 30 Pasti al domicilio

Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno e a evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

Il Servizio attualmente viene erogato su 6 giorni settimanali.

Priorità di accesso al servizio

Il suddetto servizio eroga un numero massimo di pasti in relazione alla domanda espressa ed alle risorse a disposizione, stabilito annualmente nella fase di approvazione del Bilancio di Previsione.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Quota di compartecipazione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio pasti a domicilio, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della compartecipazione
- La quota minima
- L'I.S.E.E. iniziale
- L'I.S.E.E. finale
- La quota di compartecipazione massima posta a carico dell'utente;
- La quota di compartecipazione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.31 Servizio trasporto persone

E' attivo un servizio di trasporti per visite mediche e terapie. Il servizio si rivolge ad anziani, disabili e persone seguite dai servizi sociali.

È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Quota di compartecipazione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio trasporti, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della compartecipazione
- La quota minima
- L'I.S.E.E. iniziale
- L'I.S.E.E. finale
- La quota di compartecipazione massima posta a carico dell'utente;
- La quota di compartecipazione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:
quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.32 Centro Diurno Integrato

I Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.) sono strutture a carattere diurno con lo scopo di:

a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;

b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;

c) sviluppare e compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità. 1. I beneficiari della prestazione qui disciplinata sono persone anziane residenti nei Comuni dell'Ambito che necessitano di prestazioni socio-assistenziali, animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta del Centro Diurno Integrato è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza o la necessità di un inserimento, determinata da una situazione di bisogno e/o di rischio per la persona richiedente verificata dal Servizio Sociale.

Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti parzialmente autosufficienti, un intervento socio assistenziale – sanitario in regime semi residenziale in modo da garantire la loro permanenza in ambito domiciliare e favorire la loro integrazione sociale.

Quota di compartecipazione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio CDI, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della compartecipazione
- La quota minima
- L'I.S.E.E. iniziale

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

- L'I.S.E.E. finale
- La quota di compartecipazione massima posta a carico dell'utente;
- La quota di compartecipazione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:
quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.33 Centro diurno disabili CDD

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale; mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Quota di compartecipazione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio CDD, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della compartecipazione
- La quota minima
- L'I.S.E.E. iniziale
- L'I.S.E.E. finale
- La quota di compartecipazione massima posta a carico dell'utente;
- La quota di compartecipazione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:
quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.34 Centro socio-educativo CSE e servizi di formazione all'autonomia SFA

Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.

Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Finalità del servizio SFA è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:

- dell'autodeterminazione,
- dell'autostima
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento

Quota di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi diurni e semiresidenziali a favore delle persone con disabilità, nella fase di determinazione delle tariffe:

La struttura della contribuzione del Comune al costo del servizio

La quota massima a carico del Comune differenziata a seconda del servizio in esame

L'I.S.E.E. iniziale

L'I.S.E.E. finale

La quota di contribuzione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{quota minima} + (\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{quota massima} - \text{quota minima}) / (\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})$$

Art.35 Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Misura B1 e B2.

L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Concessione della integrazione della retta alberghiera

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Quota di contribuzione alla retta alberghiera

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base del valore della retta media praticata dalle strutture accreditate presenti sul territorio.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per l'integrazione delle rette alberghiere, nella fase di determinazione delle tariffe:

- La struttura della contribuzione
- Il livello di reddito derivante dal calcolo dell'I.S.E.E. oltre il quale non è prevista alcuna forma di contribuzione;
- La contribuzione massima concedibile.

Clausola di salvaguardia: per ISEE inferiori o pari all'ISEE finale la contribuzione del Comune deve tenere conto che il cittadino non può comunque pagare più dell'importo annuale netto percepito a qualsiasi titolo.

Art.36 Assistenza Domiciliare Educativa Minori (ADM)

L'ADM è un servizio che viene richiesto dall'Equipe Tutela Minori a seguito dell'emanazione, da parte del Tribunale per i Minorenni, di un decreto attestante la situazione pregiudizievole nei confronti di un minore.

Il servizio di ADM viene svolto a domicilio da educatrici professionali e si propone di supportare i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari monitorando la loro condizione psico – fisica all'interno del nucleo familiare cercando di evitare l'inserimento in comunità protette.

Proprio perché l'ADM è un servizio complesso che viene attivato su situazioni di particolare gravità, il Comune di Prevalle, come tutti gli altri Comuni del Distretto N. 12, ne hanno delegato la gestione alla Comunità Montana di Valle Sabbia, la quale a sua volta, si avvale della Cooperativa vincitrice di appalto per la fornitura degli educatori.

Resta in capo al Comune la possibilità di agevolare il pagamento per situazioni economiche precarie

Il servizio viene attivato:

- su disposizione del tribunale
- in condivisione con il servizio tutela minori e prevenzione

Quota di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi ADM a favore di minori, nella fase di determinazione delle tariffe:

La struttura della contribuzione del Comune al costo del servizio

La quota massima a carico del Comune differenziata a seconda del servizio in esame

L'I.S.E.E. iniziale

L'I.S.E.E. finale

La quota di contribuzione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.37 Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) e Centro ricreativo estivo

I servizi extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali corsi o attività sia educative. Le finalità generali del servizio CAG e CRE consistono nella promozione di interventi

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo previsto partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

Quota di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per i servizi ADM a favore di minori, nella fase di determinazione delle tariffe:

La struttura della contribuzione del Comune al costo del servizio

La quota massima a carico del Comune differenziata a seconda del servizio in esame

L'I.S.E.E. iniziale

L'I.S.E.E. finale

La quota di contribuzione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.38 Asilo nido

Sul territorio Comunale di Prevalle è attiva una struttura privata denominata "Babylandia" ubicata in Via Dante n.1, nella quale è regolarmente esercitata l'attività di asilo nido.

Il Comune di Prevalle ha attiva una Convenzione regolante le modalità per agevolare la fruizione del servizio di asilo nido da parte delle famiglie di Prevalle, che consente di compartecipare alla spesa per il servizio di asilo nido adottando agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE a favore delle famiglie per la frequenza dell'Asilo nido.

Quota di contribuzione

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio Asilo Nido favore di minori, nella fase di determinazione delle tariffe:

La struttura della contribuzione del Comune al costo del servizio

La quota massima a carico del Comune differenziata a seconda del servizio in esame

L'I.S.E.E. iniziale

L'I.S.E.E. finale

La quota di contribuzione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.39 centro diurno psico-educativo per minori

Il Centro Diurno Minori "In-chiostro" è un servizio semiresidenziale situato nel comune di Villanuova sul Clisi, che ospita minori provenienti dal territorio del distretto 12 e dai distretti limitrofi della provincia di Brescia.

È una struttura di prevenzione che mira al recupero dei minori con problemi di socializzazione e/o esposti a processi di emarginazione e/o di devianza.

Il centro opera in stretto collegamento con la Tutela Minori, il Servizio Prevenzione, i Servizi Comunali, i Consulenti Familiari e con le Istituzioni Scolastiche.

Il Centro Diurno Minori, al fine di prevenire e recuperare forme di disagio e di devianza minorile attraverso un percorso educativo e di sostegno, è orientato a:

- creare relazioni privilegiate tra i minori e gli adulti, basate sul rispetto reciproco, l'ascolto, il dialogo, proponendo una dimensione familiare all'interno del servizio;
- rafforzare il processo esperienziale di crescita, individuando attività per il tempo libero sulla base delle singole attitudini personali;

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

- prevenire la dispersione scolastica offrendo momenti di studio individualizzato o nel piccolo gruppo.

La struttura effettua per i minori:

- supporto educativo nelle attività scolastiche; colloqui con gli insegnanti per individuare obiettivi e strategie condivise;
- accompagnamento ad attività sportive e/o culturali sul territorio costruendo con gli interlocutori percorsi individuali per i minori;
- promozione di attività laboratoriali come ad esempio laboratori artistici, di cucina; progetti di arteterapia, di equitazione e di educazione alla sessualità. Le attività laboratoriali fanno parte della programmazione educativa del servizio, si integrano a momenti non strutturati e momenti dedicati al progetto individuale.

La Giunta comunale stabilirà, laddove la norma lo consentirà, le tariffe di partecipazione delle famiglie al costo del servizio definendo:

La struttura della contribuzione del Comune al costo del servizio

La quota massima a carico del Comune differenziata a seconda del servizio in esame

L'I.S.E.E. iniziale

L'I.S.E.E. finale

La quota di contribuzione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Articolo 40 – Comunità per Minori

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore e, in alcune particolari situazioni, alla madre del minore, un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel percorso evolutivo del minore stesso e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento in comunità sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in un altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare;
- assicurare a madre e minore un ambiente protetto, laddove il Tribunale abbia ravvisato condizioni di pericolosità e pregiudizio nel rimanere inseriti nel loro contesto familiare/abitativo.

Art.41 Servizio di Refezione Scolastica

Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale.

Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

Quota di compartecipazione

Le agevolazioni previste in base alla normativa ISEE qui descritte sono applicabili solo agli utenti della mensa residenti nel Comune di Prevalle e calcolate prendendo a riferimento il costo a pasto definito per i residenti; per i non residenti vale l'importo corrispondente al costo del servizio.

La Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio mensa, nella fase di determinazione delle tariffe:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI E SCOLASTICI

- La struttura della compartecipazione, che potrà essere basata sul solo pasto ovvero distinta per quota fissa mensile – variabile in base alla tipologia della scuola frequentata, alla eventuale assenza per un determinato numero di giorni – e per pasto
- La percentuale minima di compartecipazione posta a carico dell'utente;
- L'I.S.E.E. iniziale;
- L'I.S.E.E. finale;
- La percentuale di compartecipazione massima posta a carico dell'utente;
- La quota di compartecipazione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:
quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.42 Servizi integrativi scolastici – anticipo e posticipo scuola primaria e infanzia

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post – scuola, il dopo –scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

La Giunta comunale stabilirà, laddove la norma lo consentirà, le tariffe di partecipazione delle famiglie al costo del servizio definendo:

La struttura della contribuzione del Comune al costo del servizio

La quota massima a carico del Comune differenziata a seconda del servizio in esame

L'I.S.E.E. iniziale

L'I.S.E.E. finale

La quota di contribuzione personalizzata, calcolata secondo la seguente formula:

quota minima% + (ISEE utenza—ISEE iniziale) X(quota massima -quota minima) (ISEE finale — ISEE iniziale)

Art.43 Regolamentazione di altri servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 44 Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 45 Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 46 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa